

## COLLEGAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO – POS.

Dal giorno **5 marzo 2026** l'Agenzia delle Entrate ha messo in linea le funzionalità di collegamento fra il Registratore Telematico e i POS, fisici e virtuali, posseduti.

Come già avuto modo di informare a partire dal 1/1/2026 è previsto l'obbligo del collegamento tra gli strumenti mediante i quali il contribuente che effettua vendite al dettaglio memorizza i corrispettivi emettendo il documento commerciale e gli strumenti mediante i quali ne accetta il pagamento elettronico.

Gli strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni sono i registratori telematici (di seguito, "RT") e la procedura web "Documento Commerciale on line".

Gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati sono ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti.

*Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un **collegamento di tipo logico** che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi".*

Tale obbligo riguarda sia i **POS fisici, ovvero** tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless) compresi i cosiddetti "**SoftPOS**", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless (es. SumUp).

Sono invece considerati **POS virtuali** gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro (es. Satispay).

Al momento dell'emissione del documento commerciale di vendita, l'esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra **denaro contante, pagamento elettronico o ticket** (buoni pasto, gift card, ecc.).

**L'Agenzia delle Entrate incrocerà i dati risultanti dai documenti commerciali con i dati risultanti dagli incassi Pos che gli intermediari comunicheranno e, nel caso di anomalie, potrà inviare delle lettere di compliance attraverso le quali spiegare eventuali non coincidenze.**

Si precisa che non sarà necessario alcun collegamento se la certificazione degli incassi avviene **esclusivamente** tramite fatture elettroniche.

Il **collegamento logico** di cui al presente adempimento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

Per ogni collegamento tra RT e POS, è inoltre necessario specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati con la conseguenza che mentre il POS fisico

potrà essere collegato solo all'RT o agli RT presente in quel punto vendita, il POS virtuale può essere collegato anche a RT ubicati in luoghi diversi.

L'errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ovvero **Euro 100,00 per ogni errata trasmissione con il limite di Euro 1.000 per trimestre.**

Si ricorda che l'adempimento deve essere effettuato **entro il 19 aprile 2026.**

Gli uffici fiscali della Confederazione sono a Vs. disposizione per espletare gli adempimenti.